

Danni ai privati. Sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa Sicilia

Risarcimento d'obbligo per i ritardi delle Pa

Il tempo elemento importante per chi investe

INERZIA COLPEVOLE

Un insieme di rallentamenti nel caso specifico ha impedito all'impresa coinvolta di anche di attivarsi per un commissario ad acta

Arturo Bianco

■ Tutte le Pa devono risarcire i danni che provocano ai privati per i ritardi con cui rispondono alle loro richieste. Alla base di questa censura c'è la considerazione che questi comportamenti risultano lesivi della posizione giuridica di un altro soggetto. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia n. 684 del 24 ottobre 2011, che ha confermato le indicazioni dettate in primo grado dal Tar della stessa regione, sede di Catania. Ricordiamo che il Consiglio di giustizia amministrativa nell'Isola sostituisce il Consiglio di Stato quale sede di riesame dei pronunciamenti di primo grado della magistratura amministrativa.

Nel caso specifico oggetto della sentenza un piccolo comune ha ritardato la conclusione del procedimento edilizio riguardante un'azienda che asserisce di avere subito la perdita del finanziamento per la mancata conclusione dei lavori entro i termini prefissati.

La sentenza in premessa sviluppa le seguenti tre considera-

zioni: in primo luogo non si può negare che «i tempi di approvazione della lottizzazione di rilascio della relativa concessione abbiano subito alcuni ingiustificati allungamenti stimabili in un lasso di tempo superiore all'anno». Quindi, siamo in presenza di un dato oggettivo e che è marcato dalla semplice analisi dei fatti. In secondo luogo, non si può accettare «il tentativo della difesa dell'Amministrazione di adossare al comune la responsabilità per il superamento del limite di tempo fissato per la conclusione del procedimento». Conclusione che viene supportata dalla seguente motivazione: il privato non si è attivato presso la Regione per la nomina di un commissario ad acta in sostituzione del comune inadempiente. La sentenza ricorda che questa motivazione non è convincente e nel caso era impossibile: abbiamo avuto infatti la «sommatoria di singoli ritardi, inerzie e rallentamenti, che hanno costellato nel corso del quadriennio ogni singola fase endoprocedimentale e hanno avuto l'effetto complessivo di allungare oltre misura i tempi di adozione».

In terzo luogo, la sentenza chiarisce che «anche il tempo è un bene della vita e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella

predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica. In questa prospettiva ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento si traduce nell'aumento del cosiddetto rischio amministrativo e, quindi, in maggiori costi, attesa l'immanente dimensione diacronica di ogni operazione di investimento e di finanziamenti».

La sentenza ci dice infine che «la certezza che deve sussistere per rendere risarcibile il danno futuro non è la stessa di quella che caratterizza il danno presente».

Nella quantificazione il Consiglio di giustizia amministrativa si limita a riconoscere solamente i danni connessi alla revoca del finanziamento, stabilendo peraltro che il risarcimento potrà essere corrisposto solo dopo la dimostrazione della concreta restituzione della prima tranche di contributo concesso, e ciò deve essere «rigorosamente provato dal creditore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

